

Legge regionale 23 luglio 2009 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 13

(Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1.

(ABROGATO)

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

3. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) è aggiunto il seguente:

<<Art. 28 bis

(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:

a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell'informazione in regione, anche al fine di:

1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare

la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;

2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;

b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:

1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;

2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;

3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);

4) l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.

2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.

4. Gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 3, vengono finanziati con la procedura prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007.

5. Ai fini dell'espletamento di un procedimento pubblico di selezione per l'affidamento dei servizi relativi al segretariato tecnico del programma per la cooperazione

transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 è autorizzata la spesa di 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previsti rientri per 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 4.5.163 e del capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle parole <<80 per cento>>.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 7, fanno carico alla unità di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.

2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 5, L.R. 21/2007, con effetto dall'1/1/2014.